

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 5 agosto 2009

**Circolare n. 88/2009**

**AI SIGG.RI PRESIDENTI  
CONF SERVIZI MARCHE E PUGLIA  
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE  
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -**

**Oggetto: Legge 3 agosto 2009, n. 102 - "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".**

Sulla G.U.R.I. n. 179 del 4 agosto 2009, S.O. n. 140/L, è stata pubblicata la legge n. 102/09, di conversione del d.l. n. 78/09 (circ. n. 86/09), con la quale il Governo ha emanato misure economico-finanziarie di sostegno all'economia e disposto la proroga di alcuni termini legislativi in scadenza e sulla partecipazione dell'Italia a missioni di pace all'estero.

Con l'approvazione del maxi-emendamento, il Governo ha adottato una vera e propria mini-manovra finanziaria, con l'obiettivo di introdurre incentivi e correttivi in favore della ripresa dell'occupazione e della produzione industriale, oltre che di ridurre i costi del fattore produttivo energetico e del credito, nonché di ripristinare efficienza nel sistema dei pagamenti pubblici.

In sede di conversione del d.l. 78 è stata introdotta, in particolare, una **nuova disciplina in materia di valutazione delle offerte anomale (art. 4-quater)**, a modifica delle disposizioni contenute, specificamente, negli artt. 86 e segg. del d.lgs. 163/06 e s.m.i., che assume rilevanza sia per i bandi e/o lettere di invito emanati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 102/09 (**5 agosto 2009**), sia relativamente alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della medesima legge 102, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte.

La nuova legge reca, inoltre, una serie di integrazioni e modifiche a disposizioni riguardanti le società pubbliche dello Stato e quelle a partecipazione locale.

Nel rinviare al testo del provvedimento legislativo per il dettaglio specifico delle nuove disposizioni, si segnala altresì che, contestualmente alla conversione in legge del decreto 78/09, il Governo ha adottato un ulteriore decreto legge correttivo (3 agosto 2009, n. 103). In questa sede, si evidenziano le norme di più significativo interesse degli Enti, Società ed Aziende aderenti al Servizio contenute nelle due novelle.

## **Contenimento del costo delle commissioni bancarie (art. 2).**

La disposizione è volta a ridurre il costo delle commissioni bancarie, mediante la riduzione, per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari, dell'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di valuta per il beneficiario. Analoga riduzione è prevista, per i medesimi titoli, per l'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di disponibilità per il beneficiario. Ciò, al fine di recepire le disposizioni contenute nella Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno.

Inoltre, al comma 2, si stabilisce che l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo, di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, non può superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Per quanto sopra esposto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Riduzione del costo dell'energia (art. 3).**

E' previsto che, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e gas, vengano adottate specifiche misure che vincolino, per l'anno termico 2009-2010, i soggetti - che nell'anno termico 2007-2008 abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato italiano - ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile, tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e nel rispetto degli indirizzi definiti nel suddetto decreto ministeriale.

## **Interventi urgenti per le reti dell'energia (art. 4).**

In relazione agli interventi urgenti per le reti dell'energia, la norma, come novellata dal d.l. 103/09, prevede che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla produzione (d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate), alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Per la realizzazione degli interventi sono nominati uno o più Commissari Straordinari del Governo che, sentiti gli enti locali interessati, curano tutte le attività occorrenti all'autorizzazione ed alla realizzazione degli interventi, anche relativamente all'impatto ambientale.

## **Soggetti autorizzati alla stipula dei contratti "secretati" (art. 4, comma 4-bis).**

Il comma in esame novella l'art. 17, primo alinea, del d.lgs. 163/06 (Codice dei contratti), al fine di includere, tra i soggetti autorizzati alla stipula dei cd. "contratti secretati", anche l'amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 17 ("Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza") dispone quanto segue: *"le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo"*.

## **Disposizioni in materia di trasporto pubblico (art. 4-bis).**

L'articolo in esame impone alle autorità competenti per l'aggiudicazione di contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di affidare, tramite gara pubblica, almeno il 10% dei servizi a soggetti diversi da quelli su cui esercita il controllo analogo, ogni qualvolta si operi secondo quanto disposto dall'art. 5, par. 2, del regolamento CE n. 1370/07.

Si ricorda che, per quanto concerne la normativa nazionale, la materia in esame risulta disciplinata dal d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422.

La norma in commento, inoltre, circoscrive territorialmente le forniture di servizi di trasporto pubblico locale, facendo divieto alle società aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 5 (par. 2, 4, 5, 6 e 8) del suddetto regolamento CE, di partecipare a medesime procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.

## **Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici (art. 4-quater).**

L'articolo 4-quater della legge n. 102 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/06 e s.m.i.) destinate a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento.

In particolare, la norma in commento innova la disciplina in materia di verifica delle offerte anomale contenuta negli artt. 86 e segg. del Codice, recependo, peraltro, le indicazioni operative fornite in merito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009 (circ. n. 87/09).

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

a) La prima semplificazione è l'eliminazione dell'obbligo previsto dall'art. 86 del Codice di inserire nella busta d'offerta le giustificazioni (ora "precisazioni") a corredo dei prezzi offerti.

b) La seconda semplificazione concerne la fase di valutazione delle offerte anomale a cura della Stazione Appaltante, che risulta ora così articolata:

- in presenza di un'offerta presunta anomala, la S.A. deve richiedere le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni;

- la S.A., ove lo ritenga opportuno, può avvalersi di una commissione, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Codice, per l'esame delle giustificazioni presentate dagli offerenti;

- qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, la S.A. deve richiedere per iscritto al concorrente le "precisazioni" ritenute pertinenti, assegnando a tal fine un termine non inferiore a cinque giorni;

- nel caso in cui anche le precisazioni non siano ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia dell'offerta, la S.A. deve convocare l'offerente per il contraddittorio, con un preavviso non inferiore a tre giorni;

- in alternativa, la S.A., purchè si sia riservata tale facoltà nel bando di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;

- è previsto, altresì, che l'aggiudicazione debba avvenire nel rispetto delle disposizioni in tema di procedure di affidamento e di controllo degli atti, recate dagli artt. 11 e 12 del Codice.

In buona sostanza, è prevista un'alternativa al metodo dello "scorrimento", che richiedeva l'esame della migliore offerta presunta anomala e, solo una volta completata la verifica, l'esame progressivo delle offerte successive. Dunque, se preferito dalla S.A., ora si può (nuovamente) procedere all'esame contestuale delle giustificazioni rese dai concorrenti a corredo delle offerte, senza attendere necessariamente le "precisazioni" di ogni singolo concorrente.

c) Ulteriore misura di semplificazione concerne l'art. 70 del d.lgs. 163. In particolare, in relazione al comma 11, lett. b), la riduzione dei termini di ricezione delle offerte di partecipazione – nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara – in caso di urgenza è estesa anche alle ipotesi in cui l'offerta ha per oggetto il progetto definitivo, purchè il termine non sia inferiore a **quarantacinque giorni** (in luogo degli ottantadue giorni stabiliti dal comma 6, ovvero cinquanta, in caso di avviso di preinformazione, come previsto dal comma 7).

Tale previsione non si applica nel caso di appalti relativi a lavori aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice (c.d. "appalto integrato, ex art. 53, comma 2, lett. c).

## **Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone (art. 4-sexies).**

L'articolo 4-sexies assoggetta all'IVA con aliquota del 10%, già prevista per prestazioni di trasporto di persone dalla tabella A, parte III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio, nonché le prestazioni di gestione dell'infrastruttura, anche se rese da soggetti giuridici distinti.

## **Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9).**

Per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il d.lgs. 231/02, vengono dettate apposite disposizioni che disciplinano le situazioni di pagamento, sia rispetto al passato che rispetto al futuro.

In particolare, con riferimento al passato viene stabilito che l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, i quali siano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto 78/09, per somministrazioni, forniture ed appalti, venga determinato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I suddetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziato con la legge di assestamento del bilancio dello Stato relativa all'anno finanziario 2009.

Per quanto riguarda il futuro, viene previsto che le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco Istat pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della L. 311/04 adottino, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; misure, peraltro, da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione.

In relazione alle predette pubbliche amministrazioni, viene prescritto l'obbligo per il funzionario, il quale adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Dalla violazione del dovere di accertamento deriva la responsabilità disciplinare ed amministrativa del funzionario. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le prescrizioni relative al funzionario e ai debiti pregressi non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, anche universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni.

Inoltre, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare l'insorgere di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse di bilancio, prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del d.l. 185/08, convertito in legge n. 2/09, è effettuata anche dalle altre pubbliche

amministrazioni di cui al citato elenco ISTAT, escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la disposizione in commento costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Per completezza di informazioni, si segnala altresì che, con riferimento ai pagamenti in favore delle imprese da parte delle Amministrazioni statali, il Presidente del Consiglio ha emanato la direttiva 3 luglio 2009, con la quale ha invitato le amministrazioni ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di natura organizzativa, funzionale e procedurale, per rendere tempestivi detti pagamenti.

In particolare, esse dovranno rendere disponibili le occorrenti risorse finanziarie e, non oltre il 1° agosto 2009, i titoli di pagamento per crediti esigibili vantati dalle medesime imprese.

A tal fine, il Ministro dell'economia renderà disponibile un iniziale ammontare di risorse finanziarie, in termini di cassa, pari a 7 miliardi di euro, nelle more dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio per il 2009.

## **Patto di stabilità interno per gli enti locali (art. 9-bis).**

L'articolo 9-bis reca innanzitutto alcune integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali, per l'anno 2009, il cui impianto generale è definito dall'art. 77-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/08, al fine di escludere dai vincoli del Patto i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno 2009 dagli enti locali virtuosi.

In buona sostanza, le imprese fornitrici delle PP.AA. potranno ottenere i pagamenti bloccati in nome dei vincoli di bilancio.

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo pari a circa 2 miliardi di euro, corrispondente al 4% dell'ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all'esercizio finanziario 2007. I pagamenti vanno effettuati entro il 31 dicembre p.v..

Possono beneficiare della misura in questione:

- le province ed i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2008;
- le province ed i comuni che, sebbene inadempienti per l'anno 2008, siano tuttavia stati virtuosi nel triennio precedente (e cioè abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005-2007), purché abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

La compensazione finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno degli effetti derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità degli enti locali, pari a 1,5 miliardi di euro, è posta a valere su quota parte delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento del bilancio per l'anno 2009, ad integrazione dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti.

Secondo la formulazione della norma, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità, in termini di minori risparmi del comparto degli enti locali, sarebbero



compensati attraverso il “mancato utilizzo” da parte delle Amministrazioni centrali, per 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse iscritte sui citati Fondi, vale a dire, attraverso l’impegno delle Amministrazioni ad effettuare minori pagamenti, per tale importo, nei confronti delle imprese.

I commi da 6 a 8 recano disposizioni volte a consentire l’utilizzo dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, concessi con ammortamento a carico dello Stato, in tutto e in parte ancora non erogati, per finalità diverse da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio.

## **Modifiche alla disciplina della Corte dei conti (art. 17).**

L’articolo 17 introduce, tra l’altro, diverse modifiche alla disciplina della Corte dei conti.

In particolare, il comma 30 interviene sull’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità, estendendolo anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze. Viene a tal fine modificata la legge n. 20/94, nella parte in cui indica tassativamente gli atti sui quali la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità (art. 3, comma 1).

A tale elenco vengono aggiunti:

- gli atti e i contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei a personale esterno alla pubblica amministrazione, previsti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/01;
- gli atti e i contratti relativi al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di studi e consulenze.

I commi da *30-bis* a *30-quinquies* recano invece modifiche di diversa natura alla disciplina della Corte dei conti, sia in sede di controllo che di giurisdizione.

In materia di controlli preventivi di legittimità, il nuovo comma *30-bis*, novellando l’art. 3 della citata legge 20, attribuisce alla Sezione centrale di legittimità la competenza relativamente ai controlli per le nuove fattispecie introdotte dall’articolo 17, comma 30, in materia di atti e contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

Il comma in parola comporta innovazioni di rilievo soprattutto in relazione alle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali, esercitate finora dalle Sezioni regionali.

Il successivo comma *30-ter* precisa che le Procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7, della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

In materia di azione di responsabilità, il successivo comma 30-*quater* novella l'articolo 1 della legge 20/94, precisando alla lettera *a*), in merito all'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, che la gravità della colpa è esclusa, quindi il fatto o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità, se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, limitatamente ai soli profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

La lettera *b*) del comma in parola modifica il comma 1-*bis* dello stesso art. 1 della legge 20, in materia di valutazione dei vantaggi connessi al comportamento degli amministratori o dei dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità. Fermo restando il potere di riduzione, nella quantificazione del danno, il giudice deve considerare se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un'utilità per l'amministrazione o la comunità amministrata. La novella precisa che le amministrazioni a cui ci si riferisce sono, oltre quella di appartenenza, anche eventuali amministrazioni terze.

## **Società Pubbliche (art. 19).**

La norma modifica, tra l'altro, l'art. 18 del d.l. 112/08, recante disposizioni in tema di reclutamento del personale nelle società pubbliche. In particolare, la disposizione viene integrata con l'estensione di precisi vincoli e limitazioni derivanti dal rispetto delle norme di finanza pubblica (*patto di stabilità*) in materia di personale e di spese per incarichi e consulenze.

Segnatamente, è aggiunto il comma 2-*bis*, che estende a carico delle **società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, gestori di servizi pubblici locali in affidamento diretto ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale**, i divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01 e s.m.i., che gravano proprio sull'amministrazione pubblica socia di riferimento della società, in relazione al regime per essa previsto ed applicabile.

Ulteriore obbligo per le predette società è quello di adeguare le proprie «politiche del personale» a quelle imposte dalla legge per le Amministrazioni socie e controllanti, in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria (e quindi anche delle risorse utilizzabili per il trattamento accessorio e per la contrattazione decentrata), oltre che in materia di consulenze, con immediata applicabilità della disciplina recata dall'art. 7 del d. lgs. 165/01 e s.m.i.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2009, saranno definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al Patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici.

## **Proroga di termini legislativi (art. 23).**

La norma prevede una serie di proroghe di termini legislativi in scadenza, fra le quali:  
- la proroga al **31 dicembre 2009** del termine, già fissato al 30 giugno 2009, per l'applicazione del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 159 del d.lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).



# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che, alla data del 31 dicembre 2009, non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data, le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009;

- la proroga al **31 dicembre 2010** del termine di cui al d.l. 300/06, convertito dalla legge 17/07, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994;
- la proroga al **31 dicembre 2009** del termine, in origine fissato al 30 giugno 2009 dal d.l. 208/08, convertito dalla legge 13/09, entro cui, ove non sia adottato il regolamento di cui all'art. 238 del d.lgs. 152/06, i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) in luogo della TARSU.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)

